

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1898

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAIATI, CONCETTI, LUCIFREDI, FACCHIN, VEDOVATO, VERONESI, PECORARO, GITTI, SODANO, LOMBARI PIETRO, QUINTIERI, PACATI, SCHIRATTI, SORGI, TROISI, CACCURI, SANGALLI, FRANZO, SCARASCIA, BERZANTI, PINTUS, NEGRARI, CERAVOLO, GARLATO, ZERBI, BIASUTTI, DRIUSSI, VICENTINI, TITOMANLIO VITTORIA, LOMBARDI RUGGERO, MALVESTITI, GEREMIA, BONTADE MARGHERITA, FALETTI, FERRARIO CELESTINO, LONGONI, VALANDRO GIGLIOLA, GRAZIOSI, GUARIENTO, SEMERARO GABRIELE, CONCI ELISABETTA, DE MEO, SALIZZONI, STELLA, HELFER, MERENDA, DEL VESCOVO, FERRERI PIETRO, FRANCESCHINI GIORGIO, BERTONE, SAMPIETRO UMBERTO, SENSI**

*Annunziata il 25 novembre 1955*

**Proroga e modificazione della legge 4 marzo 1952, n. 137,  
per l'assistenza a favore dei profughi**

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Le precedenti disposizioni legislative per l'assistenza a favore dei profughi, compendiate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, modificata con la legge 17 luglio 1954, n. 594, sono venute a scadere il 30 giugno 1955.

Gli immediati provvedimenti assistenziali che il Ministero dell'interno ha dovuto adottare con urgente circolare ai prefetti, con disposizione di carattere transitorio in attesa di un nuovo provvedimento legislativo, hanno dimostrato, ancora una volta, che i provvedimenti legislativi assistenziali non possono essere legati a termini di durata, e che i termini, eventualmente stabiliti, non possono essere considerati inderogabili e definitivi per la complessità dei problemi che involgono e che fatalmente si trascinano oltre i limiti di tempo all'uopo prestabiliti.

I provvedimenti stessi, peraltro, si sono dimostrati quanto mai insufficienti e, involontariamente, causa di aggravamento di tante già pietose situazioni.

L'assistenza prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, ritenuta, a suo tempo, idonea e sufficiente per inserire i profughi nell'attività della nazione, non è bastata per migliorare le condizioni dei profughi in modo tale da giustificarne la cessazione o la limitazione, e le brusche contrazioni di assistenza ai profughi, in paziente attesa delle provvidenze che dovevano migliorare la loro condizione, e in attesa di quanto è loro dovuto dallo Stato, hanno creato sgomento o sconforto.

È evidente che la cessazione dell'assistenza deve essere condizionata alla cessazione del reale stato di bisogno, il che potrà avvenire solo con la completa realizzazione dei

provvedimenti previsti dalle disposizioni legislative che consentano di pervenire al miglioramento delle condizioni che hanno reso indispensabile l'assistenza stessa.

Occorre tenere presente che, contrariamente a quanto si poteva presumere all'atto della promulgazione della legge 4 marzo 1952, n. 137, il rimpatrio dei profughi è ancora in atto e che, in base agli ultimi accordi con il governo jugoslavo, verrà a cessare soltanto con il 5 gennaio 1957.

Un numero rilevante di profughi, in modo particolare quelli che sono rimasti nei centri raccolta profughi, fiduciosi che sarebbe stata loro assicurata ogni possibile forma di assistenza materiale e morale, in relazione al loro stato di necessità ed ai sacrifici sopportati (ordine del giorno accettato dal Governo l'11 giugno 1948), sono tuttora senza una possibilità di trovare lavoro, in quanto il problema della disoccupazione, non per i soli profughi, ma generale, è ancora ben lontano dalla risoluzione.

In conseguenza, anche le provvidenze, attuate solo in parte, per dare una casa ai profughi, si sono dimostrate insufficienti per migliorare le loro condizioni.

La situazione patrimoniale di numerosi profughi che hanno affrontato pericoli, subito persecuzioni ed oppressioni, dopo le falcidie della guerra, e delle confische generali ed individuali subite, permane quanto mai grave per le limitate liquidazioni dei danni di guerra finora corrisposte, e per la totale mancata liquidazione dei beni abbandonati mentre a taluno, pur creditore di rilevanti importi dallo Stato, vengono sequestrati quei pochi di cui ancora dispone per fatali inadempienze fiscali.

Si rende pertanto indispensabile l'approvazione della proroga della legge 4 marzo 1952, n. 137, con le modificazioni suggerite da un approfondito esame della situazione attuale, con l'urgenza richiesta per poter provvedere a sanare le più gravi situazioni dei profughi conseguenti all'indiscriminata applicazione dei provvedimenti assistenziali stabiliti con decorrenza 1° luglio 1955 dal Ministero dell'interno, e per un periodo di tempo che possa permettere la completa attuazione dei programmi stabiliti dalla legge.

Questa la ragione che ci ha indotti a formulare la presente proposta di legge nella quale sono state contemplate circostanze nuove, o per lo meno tali dopo anni di esperienza, sulla base anche di un esame comparativo con provvidenze adottate da altri paesi come la Germania di Bonn. Uno sguardo

ai singoli articoli chiarirà meglio la nostra tesi.

*Art. 1.* — I recenti accordi con il Governo jugoslavo prevedono il rientro in patria di profughi fino alla data del 5 gennaio 1957 e giustificano le disposizioni legislative per l'assistenza fino al 31 dicembre 1958.

Deve prevedersi che il problema dei profughi assistiti non si potrà risolvere prima di quella data a causa del loro numero, e delle difficoltà che si incontrano tuttora per assicurare loro un'occupazione.

Gli alloggi per la sistemazione dei profughi, che, in base alla legge 4 marzo 1952, n. 137, avrebbero dovuto essere costruiti nel triennio 1951-52-1953-54 non sono stati costruiti che a metà. In relazione al numero attuale dei profughi ancora da sistemare il precedente programma di costruzioni deve essere ampliato, e non sarà possibile completare il primo programma, e iniziare ed ultimare il secondo, anche con le più ottimistiche previsioni, prima del 31 dicembre 1958.

Per coloro che, pur usufruendo da tempo dell'assistenza, si trovano tuttora nell'assoluta condizione di bisogno, non possono essere stabilite limitazioni di assistenza, non potendosi imputare a colpa, nelle attuali condizioni, l'impossibilità di trovare lavoro, specialmente quando si tratti di persone che abbiano superato il 50° anno di età.

Un'accurata vigilanza sulle reali condizioni di bisogno degli assistiti, e la realizzazione completa del piano assistenziale, porteranno gradualmente alla cessazione della assistenza.

*Art. 2.* — La mancanza di precise indicazioni per la valutazione dello stato di bisogno del profugo nell'articolo 6 della legge 4 marzo 1952, n. 137, si è rilevata causa di controversie e anche di possibili abusi.

Il complesso dei redditi, stabiliti nella misura minima per assicurare la sussistenza del profugo e dell'intero nucleo familiare, permetterà una più precisa valutazione dello stato di bisogno dando la possibilità di limitare il numero degli assistiti.

*Art. 3.* — Le Autorità jugoslave hanno ritenuto di poter punire con la reiezione dell'opzione e con la deportazione i giuliani e i dalmati che si sono particolarmente distinti nell'attaccamento alla madre Patria.

È pertanto doveroso che il trattamento assistenziale, nei confronti dei profughi che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore della recente legge e fino al 5 gennaio 1957, sia adeguato all'assistenza concessa con la legge 4 marzo 1952, n. 137.

*Art. 4.* — La chiusura dei Centri di raccolta e tutta l'assistenza in genere non possono essere legate ad una data, ma condizionate all'attuazione del programma edilizio e di lavoro previsto dalla legge in esame, tanto più che la rapida attuazione dei programmi edilizi e di lavoro dipende dagli stessi organi governativi, e tenendo conto che parte delle somme necessarie sono già state stanziare.

*Art. 5.* — Per profughi isolati (uomini e donne) già ricoverati nei Centri di raccolta e in godimento di sussidio, che non potranno ottenere l'assegnazione di alloggio di cui agli articoli da 18 a 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e all'articolo 8 della legge ora presentata, l'assistenza concessa sotto forma di sussidio giornaliero nella misura di lire 600, risulterà più economica per lo Stato di quanto lo potrebbe essere il loro ricovero in speciali accantonamenti, che assumerebbero il carattere di domicilio coatto, dove gli isolati, che nella maggior parte dei casi posseggono buone capacità lavorative, verrebbero privati della possibilità, attraverso il lavoro, di crearsi ancora una vita propria e indipendente.

Ai profughi che abbiano superato il 65° anno, o che siano permanentemente inabili al lavoro deve essere lasciata la facoltà di scegliere fra il ricovero in Istituti per inabili, e il sussidio giornaliero nella misura di lire 600, in modo che l'eventuale ricovero possa avvenire anche presso normali Istituti, a scelta del profugo, particolarmente in relazione alla località.

La cifra di lire 600 giornaliera viene suggerita dal fatto che riesce impossibile ottenere un ricovero presso un normale Istituto a prezzo inferiore. Però con tale sussidio essi potrebbero trovare ospitalità anche presso conoscenti con evidenti vantaggi morali.

Assicurato il sussidio nella detta misura, l'« Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati » si è dichiarata disposta a provvedere per la costruzione di una casa di ricovero esclusivamente per i profughi giuliani e dalmati. Ciò consentirebbe ai vecchi di trascorrere con maggior serenità gli ultimi anni della loro vita in un ambiente giuliano-dalmato.

Il progetto dell'« Opera » consentirà il ricovero nello stesso Istituto di coppie anziane le quali, in caso diverso, sarebbero obbligate o a dividersi, o a gravare su conoscenti apporstando il solo sussidio, o ad accettare un alloggio con la conseguente impossibilità di far fronte a tutte le normali elementari spese di vita.

*Art. 6.* — La quasi assoluta mancanza di corsi e di cantieri scuola in località facilmente raggiungibili dai profughi assistiti dai Centri di raccolta, ha reso pressoché inoperanti le disposizioni dell'articolo 13 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ed ha aggravato la situazione dei giovani che non hanno avuto la possibilità di apprendere un mestiere o perfezionare la loro istruzione professionale.

*Art. 7.* — Anche i benefici delle provvidenze disposte dall'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, per l'assegnazione per un quadriennio dell'aliquota del 15 per cento degli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi della case popolari e l'U. N. R. R. A.-Casas, ed abitabili dal 1° gennaio 1952 si sono mostrati inadeguati alle necessità dei profughi ancora privi di casa, ed è quindi giustificata la proroga delle disposizioni stesse fino al 31 dicembre 1960.

Poiché anche nell'ambito degli Enti Regione sono numerosi i profughi privi di alloggio è necessaria l'estensione delle provvidenze disposte dall'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, agli alloggi economici popolari programmati dagli Enti Regione.

Molti assegnatari di alloggi a riscatto cadenti sotto le norme del citato articolo 17, hanno dovuto rinunciare all'alloggio che sarebbe stato loro concesso, per l'impossibilità di versare la quota iniziale, che in media si aggira sulle 400.000 lire. La possibilità di poter ottenere una rateizzazione di tale importo permetterebbe a qualche profugo di poter concorrere all'assegnazione di alloggi a riscatto.

*Art. 8.* — La necessità di un'ulteriore spesa per completare il programma di costruzione di case a carattere popolare per i profughi è giustificata, in primo luogo, dal numero degli aspiranti, molto superiore, dopo i continuati rimpatri e gli altri ancora previsti, a quello preso in considerazione al momento della promulgazione della legge 4 marzo 1952, n. 137, che stabiliva la spesa massima in lire 9.000.000.000.

L'esodo dall'ex zona B non è ancora finito, e il diritto di opzione per le persone di detta zona è stato prorogato fino al 5 gennaio 1956, con possibilità di rimpatrio entro un anno dall'opzione.

Occorre tenere presente che il programma stabilito con l'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, non è stato portato a termine, e che, per una parte dei fabbricati ancora da costruire, i prezzi preventivati nel 1952 non sono più adeguati ai costi attuali, e che quindi, con la spesa di lire 9.000.000.000 non potrà

essere completato il primo programma di lavori.

Nei nuovi programmi di costruzione case dovrà essere tenuta presente la necessità di adeguare il programma stesso alle possibilità di una più facile sistemazione al lavoro, evitando quindi la costruzione delle case nelle località dove venga a mancare questa tale prospettiva.

*Art. 9.* — La necessità di alloggi si prospetta non soltanto per i profughi ricoverati nei Centri di raccolta, ma anche per i profughi assistiti fuori centro che, in molti casi, hanno ancora oggi sistemazioni inadeguate, peggiori anche di quelle dei Centri di raccolta, con coabitazioni impossibili anche dal lato morale.

Gravi disagi, con prolungamento della necessità di assistenza sono derivati dal fatto che assegnazioni di alloggi sono state fatte da commissioni locali, senza tenere in considerazione le possibilità di sistemazione lavorativa che possono avere i profughi.

Ai profughi stessi deve quindi essere data la possibilità di indicare le località di preferenza, e le graduatorie di assegnazione devono essere affidate a speciale Commissione di cui devono essere chiamati a far parte due rappresentanti dei profughi designati dalle rispettive Associazioni.

*Art. 10.* — Le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 4 marzo 1952, n. 137, che avrebbero dovuto assicurare l'avviamento al lavoro dei profughi, si sono dimostrate purtroppo inoperanti in quanto non sono mai state osservate dalle ditte e dalle società imprenditrici, mentre gli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale incaricati del controllo, non hanno potuto intervenire presso le ditte o società inadempienti, non essendo previste, in materia, sanzioni di nessun genere.

Nella mancata assunzione al lavoro dei profughi deve ricercarsi la causa prima della necessità di ulteriore assistenza.

Le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 4 marzo 1952, n. 137, devono pertanto essere estese con riferimento ai lavori finanziati in qualsiasi forma dallo Stato, e per conto o con finanziamento di Enti Regione od Enti pubblici, alle ditte o società private, che abbiano alle proprie dipendenze 50 o più dipendenti, e non devono essere specificatamente limitate alla «mano d'opera», ma comprendere anche categorie di personale impiegato in modo che possano trovare impiego altresì i profughi in possesso di un titolo di studio.

Per rendere operanti le disposizioni stesse devono poi essere stabilite ammende per le ditte o società inadempienti per mettere gli organi ispettivi incaricati del controllo in condizione di poter intervenire con efficacia.

*Art. 11.* — Ai profughi giuliani e dalmati, titolari di rivendite di generi di monopolio, deve essere data la possibilità di ottenere la concessione di rivendite di nuova istituzione, prescindendo dalle formalità dei concorsi ed estendo le concessioni ai profughi possessori di licenze nella città di Zara e nell'ex governatorato della Dalmazia, località, dove vivevano le facilitazioni del punto franco, ma dove i titolari delle licenze tabacchi e similari, vivevano di questa loro attività e dove, come gli altri profughi, sono stati colpiti nei beni e nelle loro sostanze, e meritano quindi ogni facilitazione per la ripresa della loro attività professionale.

L'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, prevede che i profughi hanno diritto di ottenere, da parte delle autorità competenti, la concessione della autorizzazione delle licenze di esercizio anche in deroga alle vigenti disposizioni; molti profughi titolari di licenze di esercizio però, non avendo ancora ottenuta la liquidazione dei danni di guerra subiti e per i beni abbandonati, si trovano nell'impossibilità di poter riprendere la loro attività non disponendo dei mezzi necessari, cosa alla quale potrebbero rimediare soltanto con la concessione del ripristino delle licenze anche in forma di società.

Nella lunga attesa della liquidazione dei danni di guerra e dei beni abbandonati, diversi titolari di licenze di esercizio sono deceduti, lasciando moglie e figli privi di una qualsiasi possibilità di sistemazione, ed è quindi giusto che i legittimi eredi, moglie e figli, possano ottenere il ripristino della licenza di esercizio, in molti casi unico bene loro rimasto.

*Art. 12.* — I lunghi periodi in cui i profughi assegnati ai Centri di raccolta o assistiti fuori Centro in zone depresse, sono rimasti forzatamente privi di occupazione, hanno portato all'inosservanza delle disposizioni legislative sulla previdenza sociale.

Si rende quindi necessario regolarizzare la loro posizione assicurativa per non pregiudicare gravemente anche il loro avvenire.

*Art. 13.* — L'esodo dalla Zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste ha avuto luogo dopo la scadenza dei termini per pratiche riguardanti danni di guerra, beni abban-

donati, pensioni, riassunzioni presso Enti statali, locali, pubblici, parastatali e di diritto pubblico, e continuerà fino al 5 gennaio 1957.

L'esodo dalla città di Pola ha avuto luogo nel 1947, quello delle altre zone cedute ha avuto luogo in massa nel 1948-49 e successivamente nel 1951 con la riapertura delle opzioni, e in dette zone, un esodo sia pure ridotto ma continuo, ha avuto luogo anche negli anni successivi.

La riapertura dei detti termini, pur comportando una eccezione, non crea un nuovo

privilegio, ma permette ai profughi di poter fruire dei normali benefici, benefici dai quali sono esclusi per causa di forza maggiore, non imputabile a loro.

*Art. 14.* — I profughi hanno subito le conseguenze della guerra ed inoltre quelle gravissime dell'esodo, protrattosi per vari anni, che hanno tolto loro possibilità finanziarie, tempo utile e serenità ambientale, necessaria per prepararsi ai concorsi e competere con concorrenti provenienti da ambienti a condizioni normali.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'assistenza prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, modificata con la legge 17 luglio 1954, n. 594, è concessa con le modificazioni fissate dai successivi articoli fino al 31 dicembre 1958, a favore dei cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate ai n. 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, compresi quelli profughi dalla Dalmazia.

### ART. 2.

Per la valutazione dello stato di bisogno del profugo ai fini della concessione del sussidio temporaneo mensile, vengono considerati come limiti per l'esclusione i redditi, di qualsiasi natura e provenienza, per un ammontare corrispondente a lire 10.000 mensili per ogni componente il nucleo familiare. Per i profughi isolati la misura suddetta è elevata a lire 15.000 mensili.

### ART. 3.

I profughi che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 5 gennaio 1957, avranno la facoltà di optare o per un sussidio di primo stabilimento nella misura di lire 50.000 a persona, sostitutivo di qualsiasi altra forma assistenziale a carattere continuativo, oppure per l'assistenza concessa ai profughi di cui all'articolo 1 della presente legge.

### ART. 4.

I benefici previsti dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, a favore dei profughi ricoverati nei centri di raccolta gestiti dal Ministero dell'interno, sono prorogati sino alla completa attuazione dei programmi previsti dagli arti-

coli da 18 a 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e dall'articolo 8 della presente legge.

I predetti Centri di raccolta verranno chiusi gradualmente all'esercizio in relazione alla progressiva realizzazione dei programmi previsti dagli articoli da 18 a 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e dall'articolo 8 della presente legge.

#### ART. 5.

Dalla data di chiusura all'esercizio dei vari Centri di raccolta, i profughi isolati, già ricoverati nei Centri stessi e in godimento di sussidio, che non beneficeranno delle provvidenze di cui agli articoli da 18 a 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e all'articolo 8 della presente legge, fruiranno dell'assistenza alloggiativa e vittuaria sotto forma di sussidio nella misura di lire 600 giornaliera, sempre che non esistano i motivi di cessazione delle provvidenze previste dall'articolo 7 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Da tale beneficio vengono esclusi i profughi che abbiano superato il 65° anno di età, o che, permanentemente inabili al lavoro, richiedano di essere ricoverati in Istituti per inabili. Per gli stessi, qualora manchi la possibilità di ricovero in Istituti specifici, o il ricovero non venga richiesto, l'assistenza alloggiativa e vittuaria sotto forma di sussidio nella misura di lire 600 giornaliera viene concessa *vita natural* durante.

#### ART. 6.

I lavoratori profughi, che frequentano i corsi o i cantieri scuola per i disoccupati, di cui agli articoli 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, possono cumulare le integrazioni giornaliera di lire 200 o di lire 300 rispettivamente previste dai citati articoli, con il sussidio di cui all'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà perchè cantieri e corsi di qualificazione professionale di cui agli articoli 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, vengano stabiliti in località facilmente raggiungibili dai profughi assistiti nei Centri di raccolta.

#### ART. 7.

Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, estese agli alloggi economici popolari programmati dagli Enti Regione, sono prorogate sino al 31 dicembre 1960.

Per gli alloggi a riscatto, che comportino il versamento di una quota iniziale, gli Enti interessati concederanno che detta quota possa esser rateizzata.

**ART. 8.**

Per le finalità di cui agli articoli da 18 a 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 6.000.000.000 da destinarsi alla costruzione di fabbricati di carattere popolare da assegnarsi:

ai profughi che non abbiano potuto fruire dell'assegnazione di alloggio nei fabbricati costruiti con la precedente spesa di lire 9.000.000.000;

ai profughi isolati che si siano creati un nucleo familiare, o si siano abbinati con altra persona profuga dello stesso sesso in uguali condizioni;

ai profughi che rimpatrieranno fino al 5 gennaio 1957.

La somma di lire 6.000.000.000 sarà anticipata al Tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti con le stesse modalità della precedente anticipazione di lire 9.000.000.000.

L'anticipazione complessiva di lire 15 miliardi sarà estinta, unitamente ai relativi interessi, al saggio del 5,80 per cento in 15 anziché in 10 annualità.

**ART. 9.**

Alle assegnazioni degli alloggi disponibili dopo l'avvenuta sistemazione dei profughi ricoverati nei Centri di raccolta, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, della legge 4 marzo 1952, n. 137, provvederà il Ministero dell'interno.

I concorrenti a tali assegnazioni dovranno presentare istanza al Ministero dell'interno indicando, in ordine di preferenza, le località per l'assegnazione dell'alloggio.

Una speciale Commissione, presieduta dal direttore generale dell'assistenza pubblica e composta da rappresentanti del Ministero delle finanze, del Ministero dei lavori pubblici e da due delegati dei profughi designati dalle rispettive Associazioni, procederà alla formazione della graduatoria di assegnazione.

**ART. 10.**

Le ditte o le società imprenditrici di opere pubbliche o di lavori effettuati per conto o con finanziamento dello Stato, di Enti Regione, di Enti pubblici, di Enti locali anche se parzialmente finanziati, sono tenute ad assumere il

3 per cento del personale occorrente tra le categorie di cui ai punti 1°) e 2°) dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Le ditte o le società imprenditrici private che abbiano alle proprie dipendenze 50 o più dipendenti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per nuove assunzioni, sono pure tenute ad assumere il 3 per cento del personale loro occorrente fra le categorie di cui all'articolo 1 della legge sopra citata.

La vigilanza sull'applicazione della presente disposizione è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

I datori di lavoro, i quali non osservino le disposizioni di cui al comma 1° del presente articolo, sono puniti con l'ammenda di lire 1.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato ai profughi non assegnato.

L'ammenda non può in ogni caso essere inferiore a lire 10.000.

ART. 11.

Il beneficio previsto dall'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è esteso alla concessione delle rivendite di generi di monopolio comprese quelle già esercite a Zara o nell'ex Governatore della Dalmazia.

Il ripristino delle licenze e delle autorizzazioni concesse in deroga alle vigenti disposizioni, può essere attuato anche in forma di società.

In caso di decesso del titolare, prima del ripristino della licenza o della autorizzazione, il diritto passa ai legittimi eredi, limitatamente, peraltro, al coniuge e ai figli.

ART. 12.

Per tutti coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualità di profugo dalla vigente legislazione, con disposizioni di carattere particolare, e contribuito da parte dello Stato, verrà provveduto alla regolarizzazione della loro posizione nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il periodo in cui sono rimasti senza possibilità di trovare lavoro.

ART. 13.

Per i profughi contemplati nel n. 2 dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, vengono riaperti i termini, per un anno a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, per pratiche riguardanti danni di guerra, beni abbandonati, pensioni, riassunzioni presso Enti statali, locali, pubblici, parastatali o di diritto pubblico.



ART. 14.

Per un quadriennio dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti statali, gli Enti Regione, parastatali, locali e pubblici, sono tenuti a riservare ai profughi l'aliquota del 5 per cento in tutti i concorsi.

ART. 15.

Le norme di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e le successive modifiche ed aggiunte di cui alla legge 17 luglio 1954, n. 594, rimangono in vigore in quanto non contrastino con la presente legge.

ART. 16.

Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.